REGOLAMENTO (CE) N. 1444/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1523/71 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/78 [4], gli Stati membri comunicano alla Commissione alcuni dati relativi alle superfici, in particolare per il lino tessile oggetto di una dichiarazione di semina o di una domanda di aiuto; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'importo dell'aiuto per questo tipo di lino à differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti fissati, da un lato, tenendo conto delle zone di produzione e, dall'altro, per il lino macerato non sgranato e per il lino diverso dal lino macerato non sgranato; che, per una corretta gestione del settore, è opportuno disporre che le comunicazioni relative alle superfici oggetto di una domanda di aiuto, di cui all'articolo citato, siano effettuate separatamente per le diverse zone di produzione e per i due tipi di lino sopra indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1523/71 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 relativi al lino sono comunicati separatamente per il lino macerato non sgranato e per il lino diverso dal lino macerato non sgranato, nonché per le varie zone di produzione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1784/93 (*).

(*) GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 7. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 14.
(4) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 27.